

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-965 del 12/04/2016
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA CARROZZERIA POLENGHI S.N.C. DI MARCHESI ARTEMIO E MURELLI STEFANO. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI ζ AUTOCARROZZERIA ζ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI RIVERGARO (PC), VIA DELLA FORNACE N. 1.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-945 del 07/04/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PIACENZA
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno dodici APRILE 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di PIACENZA, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA CARROZZERIA POLENGHI S.N.C. DI MARCHESI ARTEMIO E MURELLI STEFANO. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "AUTOCARROZZERIA" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI RIVERGARO (PC), VIA DELLA FORNACE N. 1.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

PRESO ATTO che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è stata individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTA l'istanza della Ditta CARROZZERIA POLENGHI S.N.C. DI MARCHESI ARTEMIO E MURELLI STEFANO trasmessa, ai sensi della vigente normativa, dallo Sportello Unico del Comune di Rivergaro alla Provincia con nota PEC del 18.11.2015 (Prot. Prov.le n. 68269 di pari data), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "autocarrozzeria" svolta nello stabilimento in oggetto. Detta istanza è stata formulata per acquisire l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006;

PRESO ATTO che:

- con Det. Dir. n. 960 del 07.05.2003 la ditta Carrozzeria Polenghi S.a.s. di Marchesi A. e Murelli S. & C. è stata autorizzata dalla Provincia - ai sensi degli artt. 12, 13 e 15 lett. a) del D.P.R. 203/88 - alla continuazione delle emissioni in atmosfera con modifica degli impianti;
- con l'istanza in parola la ditta ha comunicato la variazione della ragione sociale in CARROZZERIA POLENGHI S.N.C. DI MARCHESI ARTEMIO E MURELLI STEFANO, precisando che *"...non sono state apportate modifiche agli impianti."* già autorizzati;

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:

- nota del Servizio Territoriale di Arpa Sez.ne di Piacenza del 04.12.2015 (prot. Prov.le n. 71836 di pari data), con cui la suddetta Agenzia ha trasmesso parere favorevole secondo determinate prescrizioni;
- nota del Comune di Rivergaro del 05.12.2015 (prot. Prov.le n. 72001 del 09.12.2015), con cui il medesimo ha comunicato il *"...nulla osta al rilascio della autorizzazione alle emissioni in atmosfera ..."*, precisando inoltre che *"non è necessario il rilascio di ulteriori autorizzazioni, comunicazioni, nulla osta con particolare riferimento agli adempimenti previsti dalla L. 447/1995 di competenza comunale(matrice rumore)"*;
- il parere igienico sanitario pervenuto in data 30.03.2016 (prot. Arpa n. 3061), con cui il Dip.to di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza ha comunicato di non avere particolari osservazioni o prescrizioni da proporre, facendo presente peraltro che il gestore deve mantenere costantemente aggiornate le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati ai sensi del regolamento REACH/CLP;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;

- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D.Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RITENUTO che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto con i limiti e le prescrizioni riportati nella parte dispositiva del presente provvedimento;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **CARROZZERIA POLENGHI S.N.C. DI MARCHESI ARTEMIO E MURELLI STEFANO** (COD. FISC. 01285060339) per l'attività di "autocarrozzeria" svolta nello stabilimento di Rivergaro (PC), via della Fornace n. 1 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende unicamente l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
2. di **stabilire**, per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, i seguenti limiti e prescrizioni relativamente allo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 GENERATORE DI CALORE

Portata massima	1000	Nm ³ /h
Durata massima annua	220	gg/anno
Durata massima giornaliera	4	h/gg
Altezza minima	7.5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	5	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (espressi come NO _x)	350	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E2 VERNICIATURA

Durata massima annua	220	gg/anno
Durata massima giornaliera	4	h/gg
Altezza minima	7.5	m

- a) i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **U.N.I.10169** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- b) il combustibile utilizzato deve essere conforme a quanto disposto dall'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- c) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - metodo UNI 10169 per la determinazione delle **portate** e ove, non applicabile, il metodo UNICHIM MU 422;
 - metodo UNI EN 13284-I per la determinazione del **materiale particolare**;
 - ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di azoto e ossidi di zolfo**;

- d) la durata dei campionamenti per la misura del **materiale particellare** deve essere pari a: 60 minuti o il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0.5 m³;
- e) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- f) i limiti di concentrazione per E1 si considerano rispettati nel caso in cui l'impianto termico sia alimentato a gasolio e funzioni correttamente;
- g) l'attività di verniciatura, appassimento ed asciugatura deve essere svolta nell'apposita cabina, con aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano e di un idoneo sistema di abbattimento del materiale particellare;
- h) devono essere usati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti;
- i) la ditta non dovrà superare un consumo medio giornaliero di prodotti vernicianti e diluenti (compresi quelli per il lavaggio) pari a 5 kg/giorno. Il consumo medio giornaliero va calcolato sulla base dei giorni di effettivo utilizzo di tali prodotti, desumibili dal registro di cui al successivo punto;
- j) la data, l'orario (comprese le ore di funzionamento), i consumi giornalieri dei prodotti diluenti e vernicianti utilizzati, la frequenza di sostituzione dei filtri (validati dalle relative fatture di acquisto) ed i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dall'Arpae nodo di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro dovrà essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- k) qualora la ditta intendesse utilizzare un quantitativo di prodotti vernicianti e diluenti superiore a quello imposto, pur rimanendo al di sotto del limite massimo di 20 kg/giorno, dovrà comunicarlo ad Arpae nodo di Piacenza ed al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL, con un preavviso di almeno 15 giorni;
- l) per l'emissione E2 non vengono fissati limiti di emissione ed i controlli saranno effettuati sulla base del registro di cui sopra;
3. **di fare salvo che**, il gestore deve mantenere costantemente aggiornate le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati ai sensi del regolamento REACH/CLP;
4. **di dare atto** che:
- il provvedimento conclusivo – che dovrà essere rilasciato dal SUAP del Comune di Rivergaro sulla base del presente atto – sostituisce l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera richiamata nelle premesse del presente atto;
 - sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
 - resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
 - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
 - la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
 - il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.